



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttiva UFSC

n. 10.26.03.01 del 15 marzo 2026

Acquisizione della cittadinanza italiana per nascita in Svizzera

**Direttiva dell'Ufficio federale dello stato civile emanata
in virtù dell'art. 84 cpv. 3 let. a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)**

Indice

1	Contesto	3
2	Concetto di cittadinanza italiana	3
3	Trattamento della cittadinanza italiana nel registro svizzero dello stato civile	3
3.1	Principio	3
3.2	Caso 1: Almeno uno dei genitori ha la cittadinanza svizzera	4
3.3	Caso 2: Entrambi i genitori hanno la cittadinanza italiana	4
3.4	Caso 3: Solo uno dei genitori ha la cittadinanza italiana	4
3.5	Assoggettamento del cognome del bambino al diritto nazionale italiano	5
3.6	Obbligo di comunicazione	5
4	Decisione successiva riguardante la cittadinanza italiana	5
4.1	Acquisizione successiva della cittadinanza italiana	5
4.2	Rifiuto successivo dell'acquisizione della cittadinanza italiana	6
5	Entrata in vigore	6

1 Contesto

Dal 23 maggio 2025, la legge italiana non prevede più l'acquisizione automatica della cittadinanza italiana per i bambini nati all'estero. Se uno o entrambi i genitori hanno una cittadinanza diversa da quella italiana o, se ne hanno più di una, oltre a quella italiana, la concessione della cittadinanza italiana deve essere esaminata dalle autorità italiane. È possibile che un bambino venga rifiutata la cittadinanza italiana anche se i suoi genitori sono italiani.

2 Concetto di cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana menzionata su un atto di stato civile svizzero¹ non significa che la persona interessata sia effettivamente cittadina italiana. La facoltà di concedere la cittadinanza italiana spetta esclusivamente alle autorità italiane.

La nazionalità straniera iscritta nel registro svizzero dello stato civile non gode di un valore probatorio accresciuto ai sensi dell'articolo 9 CC. Non è considerata come un elemento documentato dello stato civile, ma solo come un dato tenuto ([art. 8a let. g OSC](#)).

3 Trattamento della cittadinanza italiana nel registro svizzero dello stato civile

3.1 Principio

Quando viene annunciata una nascita da genitori italiani, gli ufficiali dello stato civile non sono tenuti ad informare i genitori di questa nuova situazione giuridica. È responsabilità dei genitori informarsi presso le autorità italiane competente.

La direttiva UFSC n. 10.10.05.01 del 15 maggio 2010 «*Designazione della cittadinanza di cittadini stranieri e degli Stati esteri nel registro svizzero dello stato civile*» (stato: 28 ottobre 2025), n. 2.4, si applica per determinare la cittadinanza del bambino nato in Svizzera.

Per decidere la procedura da seguire e determinare la cittadinanza straniera del bambino, gli ufficiali dello stato civile devono basarsi sull'annuncio di nascita e sui documenti giustificativi allegati (in particolare le copie dei documenti d'identità).

¹ Articolo 7 dell'Accordo del 16 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla rinuncia alla legalizzazione, sullo scambio degli atti di stato civile e sulla presentazione dei certificati richiesti il matrimonio [[RS 0.211.112.445.4](#)]

Occorre ormai distinguere tra i seguenti casi:

3.2 Caso 1: Almeno uno dei genitori ha la cittadinanza svizzera

Se il padre o la madre hanno la cittadinanza svizzera, il bambino è svizzero, secondo le disposizioni vigenti in materia di acquisizione della cittadinanza svizzera per filiazione, ([art. 1 LCit](#)). L'eventuale cittadinanza italiana del bambino, invece, può essere iscritta nel registro svizzero dello stato civile solo se le autorità italiane competenti hanno emesso una decisione in tal senso o se viene presentato un passaporto italiano a nome del bambino.

Un aggiornamento della cittadinanza ed un eventuale assoggettamento del cognome al diritto nazionale restano possibili a una data successiva (cfr. n. 4.1 qui sotto).

3.3 Caso 2: Entrambi i genitori hanno la cittadinanza italiana

Se entrambi i genitori hanno la cittadinanza italiana, il bambino acquisisce in principio la cittadinanza italiana per filiazione. Questo vale indipendentemente dal fatto che uno o entrambi i genitori abbiano anche la cittadinanza di un paese terzo.

Di conseguenza, la cittadinanza italiana deve essere iscritta nel registro svizzero dello stato civile al momento della documentazione della nascita. Questo vale anche se si sa che uno dei genitori ha un'altra cittadinanza oltre a quella italiana. In questo caso, è possibile che il consolato generale d'Italia possa emettere a posteriori una decisione negativa e rifiutare l'acquisto della cittadinanza italiana per filiazione (per la procedura da seguire cfr. n. 4.2 qui sotto).

3.4 Caso 3: Solo uno dei genitori ha la cittadinanza italiana

Se solo uno dei genitori ha la cittadinanza italiana, mentre l'altro ha la cittadinanza di un paese terzo, solo quest'ultima come cittadinanza del bambino dovrà essere indicata all'atto della documentazione della nascita. La cittadinanza italiana non dovrà essere indicata. Spetta poi alle autorità italiane competenti verificare se il bambino ha acquisito anche la cittadinanza italiana.

Un aggiornamento della cittadinanza ed un eventuale assoggettamento del cognome al diritto nazionale restano possibili a una data successiva (cfr. n. 4.1 qui sotto).

3.5 Assoggettamento del cognome del bambino al diritto nazionale italiano

Se, al momento della nascita, la cittadinanza *«italiana»* del bambino è tenuta, i genitori possono, purché siano soddisfatte le altre condizioni, fare una dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale ([art. 37 cpv. 2 LDIP](#) in relazione all'[art. 14 OSC](#)).

3.6 Obbligo di comunicazione

Se la madre o il padre del bambino possiedono la cittadinanza italiana, indipendentemente da quella del bambino, ciò scatena un obbligo di comunicare alle autorità italiane conformemente all'accordo internazionale ([RS 0.211.112.445.4](#)). Questo obbligo si applica anche quando altre cittadinanze sono tenute nel registro svizzero dello stato civile.

4 Decisione successiva riguardante la cittadinanza italiana

4.1 Acquisizione successiva della cittadinanza italiana

Se il consolato generale d'Italia decide a posteriori che un bambino ha acquisito la cittadinanza italiana per filiazione, i genitori possono presentare la relativa prova all'ufficio dello stato civile che ha documentato la nascita e chiedere che la cittadinanza italiana del bambino sia tenuta nel registro svizzero dello stato civile.

L'iscrizione della cittadinanza avviene tramite la transazione *«Aggiornamento»* con il motivo *«Aggiornamento della cittadinanza»*. La data di apertura è la data di entrata in vigore della decisione o la data di presentazione del passaporto italiano del bambino. Nella maschera *«Informazioni aggiuntive»* va aggiunta l'annotazione *«Costatazione della cittadinanza italiana»*. Questa procedura è gratuita.

Se le condizioni sono soddisfatte, i genitori possono anche presentare nell'ambito dell'aggiornamento (contro emolumento conformemente all'Allegato I, n. 4.3 OESC) una dichiarazione di assoggettamento del cognome del loro bambino al diritto italiano (modulo 4.0.2.1; [art. 37 cpv. 2 LDIP](#) in relazione all'[art. 14 OSC](#))².

La dichiarazione mira a garantire la concordanza del cognome ed a consentire l'esercizio del diritto di opzione che non ha potuto essere preso in considerazione alla nascita³.

Nella transazione *«Dichiarazione del nome»*, nella maschera *«Informazioni aggiuntive»*, deve essere aggiunta l'annotazione *«Costatazione successiva della cittadinanza da parte delle autorità del paese di origine con dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale»*.

² Commentaire romand LDIP/BUCHER, art. 37 LDIP, N 80

³ DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse art. 37 LDIP, N 10

4.2 Rifiuto successivo dell'acquisizione della cittadinanza italiana

In caso di decisione negativa, le autorità italiane inviano una comunicazione consolare all'ufficio dello stato civile del luogo di nascita, utilizzando l'apposito documento.

Se, a seguito della decisione negativa delle autorità italiane competenti, la cittadinanza italiana tenuta nel registro svizzero dello stato civile risultasse successivamente non corretta, essa dovrebbe essere cancellata nell'ambito di un «*Aggiornamento*». In questo caso non è richiesto alcuna modifica, in quanto l'iscrizione non era errata.

Se è stata ricevuta una dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto italiano nell'ambito della documentazione della nascita, conviene non solo sopprimere la cittadinanza italiana, ma anche, se del caso, modificare il cognome del bambino⁴. Questa modifica della transazione «*Nascita*» deve essere richiesta all'autorità di vigilanza del luogo di nascita ([art. 29 cpv. 2 let. a OSC](#)).

In caso di modifica, i genitori devono esserne previamente⁵ informati ed il cognome del bambino deve essere nuovamente stabilito. Essi devono dichiarare per iscritto quale cognome il bambino porterà a seguito della perdita della cittadinanza italiana. Tale dichiarazione è gratuita.

5 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 15 marzo 2026.

Ufficio federale dello stato civile UFSC

David Rüetschi

⁴ Se il cognome determinato corrisponde a un altro diritto nazionale, può essere mantenuto a condizione che siano soddisfatte le condizioni di assoggettamento a tale legge. Tuttavia, la nazionalità corrispondente (altra nazionalità dell'altro genitore) deve essere attribuita al bambino e tale riferimento deve essere indicato nell'apposito campo di Infostar. Esempio: un doppio cognome scelto in base alla legge italiana e possibile anche in base alla legge sul cognome dell'altra nazionalità del bambino (ad es. Portogallo); questo viene mantenuto in Infostar.

⁵ [Art. 19a cpv. 3 OSC](#)